Abstract. Nel contratto di mutuo stipulato allo scopo di acquistare un bene di consumo (nella fattispecie un'automobile), la risoluzione del contratto di compravendita determina il venir meno della ragion d'essere dello stesso contratto di finanziamento che, dunque, ne segue le sorti.

Il collegamento negoziale fra i due contratti non può essere escluso pattiziamente attraverso l'inclusione nel contratto di finanziamento di una clausola che neghi l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di compravendita collegato. Tale clausola risulta, infatti, abusiva ex art. 33 lett. r) e t), e, pertanto, deve ritenersi nulla. In questo senso, quindi, privilegiando un'interpretazione conforme alla normativa comunitaria, gli indici attraverso cui individuare la presenza di un collegamento negoziale fra un contratto di acquisto di un bene di consumo ed il relativo contratto di finanziamento, devono essere quelli contenuti all'art. 3 della direttiva 2008/48/CEE sul credito al consumo, nonostante questa normativa, all'epoca dei fatti, non fosse stata ancòra recepita e non fosse ancòra scaduto il termine per farlo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI

in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 50-tere 281-quaterc.p.c., nella persona del dott. ------ ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al nnnnnn. del R.GA.C.G, decisa all'odierna udienza del ------

ex art. 281 – sexies c.p.c.

tra

XXXX, elettivamente domiciliato in Terni, presso lo studio dell'Avv. MMMM, rappresentato e difeso dagli Avv. MMMM e MMMM del Foro di ----- per procura apposta a margine dell'atto di citazione;

-attore-

domiciliata in Terni, presso lo studio dell'Avv. ZZZZ, rappresentata e difesa dall'Avv. ZZZZ del Foro di ----- per procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-convenuta-

OGGETTO: altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie.

OSSERVATO

che XXXX, premesso di avere stipulato un contratto di vendita di un autoveicolo con la "QQQQ" e un collegato contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto del bene di consumo *de quo* con la "YYYY", ha agito nei confronti del finanziatore chiedendo la risoluzione del contratto di mutuo e la restituzione delle rate corrisposte; all'odierna udienza di discussione, preso atto dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della Società venditrice con sentenza di questo Tribunale in data 19.11.2009 (come da comunicazione di Cancelleria in atti), è stata disposta la separazione *ex* art. 103 c.p.c. della causa proposta dall'attore nei confronti della "QQQQ", quindi (soltanto) in tale ormai distinta causa dichiarata l'intervenuta interruzione ai sensi dell'alt. 44, co. 3, L.fall.;

che la "YYYY" resiste alla domanda attorca deducendo - sostanzialmente in via assorbente - di non aver mai concluso con il fornitore un patto di esclusiva ai sensi dell'alt. 42 del Codice del consumo; in particolare, il finanziatore convenuto assume che, ai sensi della predetta disposizione normativa, l'esistenza di un patto siffatto costituirebbe presupposto necessario per l'insorgenza in capo al consumatore del diritto di agire nei suoi confronti per il caso d'inadempimento del fornitore;

che l'incidenza della sussistenza del patto di esclusiva tra il fornitore e il finanziatore sull'estensione del meccanismi di tutela riservati al consumatore ha costituto oggetto di contrastanti posizioni ermeneutiche nell'ambito della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Firenze, 30 maggio 2007, che procede alla disamina degli indici rivelatori del collegamento anche in assenza del patto de quo e, in senso contrario, Trib. Torino, 8 dicembre 2007 e Trib. Rovereto, 22 aprile 2009, che escludono il diritto del consumatore, in assenza del patto di esclusiva, di agire contro il finanziatore e di opporgli eccezioni relative al contratto di compravendita);

che il nodo interpretativo in esame è stato portato, nelle forme del ricorso pregiudiziale *ex* art. 234 del Trattato UÈ, all'esame del giudice comunitario con ordinanza del Tribunale di Bergamo del 4 ottobre 2007;

che con sentenza del 23 aprile 2009 la Corte di Giustizia CE, rispondendo al quesito del Giudice bergamasco, ha statuito che l'art. 11 della direttiva 87/102/CEE, che prevede il diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni incombenti al fornitore dei beni o dei servizi in questione subordinandone l'insorgenza all'esistenza di un rapporto di esclusiva tra creditore e il fornitore, deve essere letto alla luce del ventunesimo "considerando" della direttiva 87/102; quest'ultimo, infatti, con riferimento al regime di cui all'att. 11 di detta direttiva, indica esplicitamente che "il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo"; conseguentemente, la Corte comunitaria ha precisato che l'art. 11 della direttiva deve essere interpretato nel

senso che "l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme";

che, ciò posto, alla decisione della causa si deve pervenire facendo applicazione dei principi di diritto interno in materia di collegamento negoziale, vale a dire verificando se sussista o meno un nesso teleologico-funzionale tra il contratto di vendita del bene di consumo e il relativo contratto di finanziamento;

che tale indagine non è preclusa dal disposto della condizione generale di contratto contenuta nel regolamento del negozio di finanziamento all'art. 17 ("I rapporti con il Convenzionato"), secondo cui "in assenza di accordi di e-sclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a YYYY le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato e il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene";

che, sebbene il giudice di legittimità abbia costantemente ritenuto clausole siffatte valide ed idonee a "scollegare", rendere autonome, le fattispecie negoziali perfezionatesi nel contesto della medesima operazione economica (cfr. Cass. n. 8253 del 2003), tuttavia questo Tribunale ritiene di dover concludere per la nullità di tale condizione generale per contrasto con la disciplina consumeristica;

che, in particolare, tale patto negoziale, che non risulta negoziato tra le parti, costituisce una clausola abusiva ai sensi dell'are. 33 lett. r) e t) del Codice del consumo, avendo ad oggetto o comunque essendo produttivo dell'effetto "limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento da parte del consumatore" ovvero di "sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni" (cfr., in questo senso, Trib. Firenze, 30 maggio 2007);

che, di conseguenza, tale patto deve essere espunto dal regolamento negoziale e non può, dunque, essere invocato dalla finanziaria convenuta;

che per collegamento negoziale si deve intendere un collegamento specifico tra più fattispecie contrattuali, formalmente separate, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinano per l'adempimento di una funzione unica; in altre parole, si ha collegamento negoziale se al di sopra della singola funzione dei vari negozi si possa individuare una funzione della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legate all'esistenza e alla sorte dell'altro (cfr. Cass. n. 474 del 1994); -

che il nesso tra più negozi, ove accertato, fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro; perché ciò si verifichi non è sufficiente, però, un mero nesso occasionale tra i negozi, dovendo il collegamento dipendere dalla genesi, cioè dalla circostanza che uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, dalla funzione, cui un negozio adempie rispetto all'altro (in tale senso sempre Cass. n. 474 del 1994);

che la dottrina e la giurisprudenza non ignorano lo specifico collegamento negoziale cui da luogo il c.d contratto di mutuo di scopo, o di finanziamento finalizzato (in proposito si rileva che nella specie il contratto di finanziamento concluso tra le parti viene espressamente denominato "Prestito finalizzato"), consistente nell'erogazione del credito a medio o a lungo termine, in cui acquista rilievo, accanto alla causa genericamente creditizia, il motivo specifico per il quale il mutuo viene

concesso; la clausola di destinazione della somma si inserisce nel contratto, in modo da conformarlo alle esigenze che si intendono raggiungere, di modo che il contratto si funzionalizza:

che con il contratto di mutuo di scopo il mutuante pone un vincolo all'utilizzazione delle somme concesse in mutuo, sì che la destinazione delle stesse dalla sfera dei motivi trasmigra nella causa concreta del negozio; a carico del mutuatario sorge pertanto una vera e propria obbligazione, consistente nella utilizzazione della somma nel modo previsto, secondo la diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni;

che al fine di individuare nelle operazioni di credito al consumo gli indici rivelatori rilevanti del collegamento negoziale, ritiene questo Tribunale che occorra, oltre che ai principi di diritto interno, fare soprattutto riferimento alla disciplina comunitaria sopravvenuta alla direttiva 87/102/CEE, abrogata infatti dalla direttiva 2008/48/CEE, il cui art. 15, dedicato ai contratti di credito collegati, non prevede più la necessità di un accordo di esclusiva tra creditore e fornitore; e sebbene si tratti di direttiva non ancora recepita nell'ordinamento interno e per la cui attuazione gli Stati membri hanno termine sino al 12 maggio 2010, è necessario tenere conto del principio d'interpretazione sancito dalla Corte di Giustizia CE, che impone ai giudici nazionali di interpretare le norme interne in conformità alle direttive, anche se il termine di recepimento non sia ancora scaduto;

che l'art. 3 di detta direttiva 2008/48/CEE riconosce formalmente il collegamento tra il finanziamento e la compravendita prevedendo, alla lettera n) che per "contratto di credito collegato" si intende "un contratto di credito che soddisfa le due seguenti condizioni: i) il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; ii) i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia, il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi siano esplicitamente individuati nel contratto di credito";

che tutti gli indici richiamati ricorrono nel caso di specie, posto che: 1) contestualmente alla conclusione del contratto di vendita tra l'attore e la "QQQQ" si concordava, su proposta dello stesso venditore, che il consumatore avrebbe beneficiato del finanziamento della società convenuta per l'acquisto dell'autovettura; 2) il contratto di finanziamento veniva stipulato presso i locali del venditore, come documentato dalla copia del contratto depositata dalla "YYYY" in conformità all'accordo di convenzionamento concluso tra il finanziatore e il fornitore, cui fa riferimento lo stesso contratto di prestito finalizzato predisposto dal primo; 3) che, in conformità al predetto accordo, il venditore provvedeva all'istruttoria della pratica di finanziamento, ottenendo (su espressa delega del mutuatario) il versamento dell'intera somma mutuata dalla società finanziaria; 4) che il contratto di finanziamento de quo contiene l'esplicita menzione del modello d'autovettura all'acquisto della quale è finalizzato;

che il contratto di vendita in esame si deve ritenere abbia cessato di produrre effetti per sopravvenuta risoluzione consensuale a seguito della comunicazione da parte dell'acquirente del 30 gennaio 2007 (v. doc. 4 del fascicolo di parte attrice) in risposta alla lettera in data 16 gennaio 2007 della "QQQQ" (v. ali. 3 del fascicolo di parte attrice), espressamente fondata sull'inadempimento del venditore di cui - in buona sostanza - ha preso atto parte dell'acquirente;

che, dunque, venuto meno il contratto per risoluzione consensuale del vincolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (consumatore), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuo in sostanza beneficia (cfr. Cass. n. 474 del 1994):

che essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene esplicitamente destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragion d'essere, sicché il soggetto che benefica della somma mutuata non è il mutuatario, bensì il venditore del veicolo;

che il mutuatario, dal canto suo, non consegue alcun vantaggio dalla conclusione del contratto di finanziamento perché non consegue la proprietà dell'autoveicolo: oggetto per cui il finanziamento viene concesso; e, in difetto, del sinallagma complessivo dell'operazione economica, il venditore che riceve la somma deve restituirla (sempre Cass. n. 474 del 1994);

che, pertanto, deve essere accolta la domanda attorca volta a conseguire la risoluzione del contratto collegato di finanziamento;

che la "YYYY" deve essere condannata a restituire a XXXX la somma di denaro di € 2.895,00, pari alle rate versate in rimborso del predetto finanziamento (avvenuto solo fino ad ottobre 2007), oltre interessi nella misura legale a decorrere da febbraio 2007, ossia dal momento della risoluzione consensuale del contratto di compravendita; e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta "YYYY";

che in assenza di prova dei danni lamentati deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dallo stesso, non potendo comunque procedersi alla liquidazione in via equitativa in mancanza di una prova dello stesso; che alla luce della problematicità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra l'attore e la "YYYY" le spese processuali;

P.Q.M.

II Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:

- *dichiara* che il contratto di compravendita concluso tra la "QQQQ" e XXXX il 4 novembre 2006 ed avente ad oggetto l'autovettura ha cessato di produrre effetti per sopravenuta risoluzione consensuale del vincolo negoziale perfezionatasi tra le parti il 30 gennaio 2007;
- per l'effetto di quanto accertato con il precedente capo, *risolve* il contratto collegato di "prestito finalizzato" concluso tra XXXX e la YYYY;
- condanna la YYYY a restituire XXXX la complessiva somma di denaro di euro 2895,00 oltre interessi al tasso legale a decorrere dal febbraio 2007;
- rigetta le altre domande proposte dalle parti;
- *compensa* interamente le spese di lite tra XXXX e la YYYY le spese processuali.

${ m I\!L}$	GIUDICE	
()	